



REGIONE BASILICATA

Via V. Verrastro, 10 - 85100 Potenza
Tel 0971 - 688718
Fax 0971 - 688751
michele.vita@regione.basilicata.it

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA

Prot. **39980**

Risposta alla nota N°

77AE Potenza, 11

del

10 MAR. 2014

~~6 MAR. 2014~~

Allegati :

OP LORO SEDI

COMMISSIONI DI CONTROLLO

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e Reg. (CE) n. 543/2011 della Commissione. Attività di controllo delegate, art. 109 del Reg. UE n. 543/2011 sul ritiri di mercato.

Il manuale Agea - Organismo pagatore Ufficio Monocratico N. UMU.2013.0465 del 18/03/2013, inerente l'oggetto, che si allega in copia per estratto, prevede il controllo del 5% dei volumi totali di prodotto ritirato da ciascuna OP utilizzando gli appositi schemi della medesima.

Per la estrazione a campione, oltre a tutto quanto riportato nella predetta circolare occorre, altresì, tener conto di quanto segue circa:

a) Volume dei prodotti ritirati;

- Si procederà alla elencazione (allegato 2), per data, delle operazioni di ritiro realizzate dalla OP assegnando a ciascuna di esse un numero progressivo a partire da 1;
- Si procederà alla estrazione a campione casuale di un numero di cui al precitato elenco, utilizzando il file in excel estrazione a campione ritiri (allegato 3);
- Atteso che ad ogni numero estratto corrisponde un destinatario, si procederà all'allargamento del campione a tutti i buoni di ritiro, di cui all'allegato 2, che hanno lo stesso destinatario del numero sorteggiato;

Nel caso in cui predetta soglia minima di controllo, del 5% non fosse raggiunta, si procederà alla estrazione a campione di ulteriori numeri, di cui all'elenco delle operazioni di ritiro (allegato 2) ed ulteriori destinatari, secondo la procedura innanzi descritta, fino al raggiungimento della soglia minima

b) Destinazione dei prodotti ritirati;

- Per ogni destinazione del prodotto ritirato si procederà alla determinazione del campione secondo la procedura sopra descritta.



IL DIRIGENTE
- Ing. Michele Vita -

Allegato 1) - estratto manuale Agea - Organismo pagatore Ufficio Monocratico N. UMU.2013.0465 del 18/03/2013;
Allegato 2) - elenco operazioni di ritiro;
Allegato 3) - schema estrazione casuale;
Allegato 4) - verbale di estrazione a campione.

FIRMATA IL 6 MARZO E PROTOCOLLATA IL 10 MARZO



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA

Circolare **Dirigenziale**

Organizzazione Comune di Mercato

nel Settore degli Ortofrutticoli

(Regg. (CE) n. 1234/07 e 543/11)

ISTRUZIONI OPERATIVE

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI

CONTROLLO DELEGATE, ART 109 DEL REG UE

543/2011

ANNO 2013



**UFFICIO MONOCRATICO
ORGANISMO PAGATORE**
Via Palestro, 81 - 00185 Roma
Tel. 06.49489.1 - Fax 06.49489.940

Prot. n. UMU. 2013.0443
del
11 MAR 2013

**Alla Regione ABRUZZO
Direzione Agricoltura
Via Catullo 17
65127 PESCARA**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione PUGLIA
Lungomare N. Sauro 47
70121 BARI**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione CALABRIA
Via Enrico Molè
88100 CATANZARO**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura Regione
SARDEGNA
Via Pessagno 4
09128 CAGLIARI**

**All' Ass. Agr. e Foreste
Regione MOLISE
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO**

**Alla Regione BASILICATA
Dip. Agricoltura
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 POTENZA**

**Alla Regione SICILIANA
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO**

**Alla P.A. di BOLZANO
Uff. Viticoltura
Via Brennero, 6
39100 BOLZANO**

Gli investimenti nelle aziende individuali, per essere ammissibili, devono essere deliberati preventivamente dall'assemblea dei soci della OP, in quanto strettamente legati al raggiungimento degli obiettivi che la OP intende perseguire nell'annualità e nel programma operativo complessivo (da approfondire).

Per le attività di controllo in loco degli investimenti è stato predisposto un apposito verbale (in allegato, Verbale di controllo in loco degli investimenti - Modello CIN).

Completate le attività di verifica l'Organismo delegato al controllo, utilizzando le apposite funzionalità presenti sul SIAN, provvede alla chiusura della fase istruttoria ed alla compilazione della check-list di controllo e del relativo Nulla Osta al pagamento.

Controlli sulle Misure di prevenzione e gestione della crisi, ritiri dal Mercato

Con riferimento alla Circolare Agea n. 16 del 17.3.2009, prot. n. 680/UM, inerente le procedure operative per le operazioni di ritiro dei prodotti ortofrutticoli dal mercato attraverso i programmi operativi delle OP, in applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 e del Reg. UE n. 543/2011 e dall'Allegato al Decreto MIPAAF n. 4672 del 9.8.2012, si riportano di seguito le linee guida alle quali si dovrà attenere l'Organismo incaricato per l'effettuazione dei controlli nell'ambito della realizzazione di misure di prevenzione e gestione della crisi, ritiri dal mercato.

Come riportato nella sopra richiamata Circolare Agea, alla cui integrale lettura si rimanda per l'inquadramento procedurale delle operazioni di ritiro, le OP possono ricevere il sostegno comunitario - ai sensi degli artt. 103 ter, 103 quater e 103 quinquies del Reg. CE n. 1234/2007 - soltanto se dette operazioni sono state inserite nel Programma Operativo con evidenza delle rispettive movimentazioni finanziarie nell'ambito del Conto Corrente Dedicato.

I modelli della presente Circolare integrano e sostituiscono quelli già emanati con la Circolare Agea n. 16 del 17.3.2009, prot. n. 680/UM.

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato, sono ammissibili ai fini del programma operativo, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato, limitatamente ai soli prodotti e nei limiti dei massimali indicati all'allegato XI del Reg. UE n. 543/2011, come modificato dal Reg. UE n. 701/2012 e, per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento, al capitolo 8 dell'allegato alla Circolare ministeriale n. 6152 del 24.12.2008 come aggiornato con Circolare ministeriale n. 5114 del 19.9.2012.

- Comunicazione iniziale

Le OP che intendono procedere al ritiro di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'art. 75 del Regolamento UE n. 543/2011 devono comunicare all'Organismo di controllo incaricato, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di ritiro e con riferimento all'annualità in corso, il proprio intendimento a partecipare al ritiro di prodotti dal mercato. Le comunicazioni possono essere inviate via fax o via mail (immagine digitalizzata).

La comunicazione di cui che trattasi si compone di tre elenchi (modelli fac-simile in allegato) e forniscono le seguenti informazioni:

1. elenco dei prodotti che si intendono ritirare (Modello allegato R-1A) con i relativi quantitativi espressi in tonnellate;
2. elenco dei centri di ritiro nei quali si intende operare (Modello allegato R-1B) con loro ubicazione e indicazione dei recapiti e del nominativo del referente del centro;
3. elenco nominativo dei tecnici dell'OP che assicurerà la conformità delle operazioni di ritiro (Modello allegato R-1C) e dichiarazione di conoscenza e applicazione delle norme di conformità per ogni prodotto.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente alla comunicazione iniziale, dovranno essere tempestivamente comunicate (a mezzo dei medesimi stampati) all'Organismo di controllo delegato.

L'OP è responsabile che il Centro di Ritiro sia adeguatamente dotato di strutture atte allo stoccaggio e al mantenimento del prodotto in funzione della tipologia dello stesso, e tali da assicurare la tutela dell'ambiente (art. 80 del Reg. UE n. 543/2011 e da quanto approvato in sede nazionale e regionale).

El Gatti

Per la pesa del prodotto, il Centro deve essere dotato di bilico ad equilibrio regolarmente approvato, munito di bolli metrici di "verificazione prima" nonché, di verificazione periodica per il triennio in corso (D. Lgs. 29.12.1992 n. 517, D. Lgs. 24.2.1997 n. 40), con stampa elettronica del tagliando di pesa. Per il prodotto destinato alla beneficenza sono ammessi strumenti di pesa diversi purché muniti di bolli metrici e dotati di stampa elettronica del tagliando di pesa o di altro sistema che ne garantisca la registrazione finalizzata alla tracciabilità delle operazioni di pesatura. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'OP all'Organismo delegato al controllo.

- Notifica delle operazioni di ritiro

Le OP che intendono effettuare un'operazione di ritiro, nelle more dell'opportuna implementazione delle funzionalità presenti al Portale SIAN, notificano all'Organismo preposto al controllo ogni operazione di ritiro in anticipo, nel rispetto dei termini indicati nella seguente tabella. Eccezioni debitamente motivate dovranno essere preventivamente concordate con l'Organismo preposto al controllo. La notifica deve contenere tutte le informazioni richieste all'art. 78 del Reg. UE 543/2011 e potrà essere redatta in conformità al modello esemplificativo allegato R-2.

Tabella di riferimento per la Notifica delle operazioni di ritiro:

Giorno di INOLTRO Notifica	Giorno di RITIRO previsto
Mercoledì	Lunedì
Giovedì	Martedì
Venerdì	Mercoledì
Venerdì	Giovedì
Lunedì	Venerdì
Martedì	Sabato

Qualora, successivamente all'invio della notifica, intervengano variazioni relative ai dati ed alle informazioni in essa contenuti, l'OP dovrà provvedere a trasmettere all'Organismo di controllo una notifica in variazione entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente la data di previsto ritiro. Tale notifica in variazione dovrà essere trasmessa anche qualora si verifichi la circostanza dell'annullamento di un'operazione di ritiro.

Le notifiche, costituiscono tra le altre, un elemento documentale indispensabile per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'O.P.

Fatta salva la possibilità di ridurre il controllo ad una percentuale inferiore al 100% del quantitativo ritirato, come previsto dall'articolo 108 par. 2 del Reg. UE 543/2011, l'organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il Centro di raccolta dell'OP in occasione delle operazioni di ritiro.

Generalità sulla modulistica

Gli elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP sono rappresentati dalle seguenti tipologie di documenti:

- La Comunicazione Iniziale, già trattata precedentemente ha finalità informativa. I modelli sono comuni a tutti gli ortofrutticoli assoggettati al ritiro dal mercato e sono compilati dall'OP. L'Organismo di controllo incaricato provvede, sulla base delle Comunicazioni Iniziali pervenute, ad effettuare - se del caso - controlli presso i centri di raccolta indicati per verificare l'idoneità tecnica e, qualora nelle notifiche delle operazioni di ritiro, siano indicati centri di raccolta e/o prodotti non già comunicati a mezzo degli stampati in argomento, a non rilasciare autorizzazione all'operazione di ritiro.
- La Comunicazione Preventiva Operazioni di ritiro (modello R-2), in cui si dichiara il ritiro dal mercato del prodotto, la destinazione e la quantità; deve essere inviata tramite fax all'Organismo delegato al controllo. In merito alla distribuzione gratuita, nel caso non sia effettuata la verifica in loco da parte dell'Organismo delegato al controllo, viene rilasciata da quest'ultimo l'autorizzazione all'operazione tramite lo stesso modello R-2, compilato nella sua parte finale.
- Il Buono di avviamento alla distribuzione gratuita (modello R-3A), il Buono di avviamento per Prodotto alla Rinfusa (modello R-4) ed il Buono di avviamento per Compostaggio o Biodegradazione

Ch. C. 2016

(modello R-6); permettono all'OP di trasferire la merce al destinatario. Deve essere compilato al termine del caricamento del veicolo trasportatore, e deve riportare il numero identificativo del buono, la data, l'indirizzo del destinatario, il tipo di prodotto ed il peso. A ciascun modello (R-3A, R-4 e R-6) corrisponde un unico destinatario ed un unico veicolo di trasporto. La verifica da parte dell'Organismo delegato al controllo riguarda l'autorizzazione al trasferimento, sulla base di quanto riportato su questi modelli. Pertanto il trasferimento può avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'Organismo delegato al controllo.

- La Presa in carico differisce in base alla destinazione del prodotto (modelli R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-5E R-7A). Il modello viene compilato e sottoscritto esclusivamente dal destinatario che prende in consegna la merce presso il sito di destinazione e lo trasmette all'OP tramite fax. La verifica da parte dell'Organismo delegato al controllo avviene a seguito dell'attestazione dello scarico del prodotto presso il destinatario.

Tutti i modelli di Buono di avviamento e Presa in carico riportano nella sezione riservata all'Organismo delegato al controllo un Codice al fine di tracciarne l'attività di verifica.

Come anche ribadito dal Ministero con il D.M. n. 4672 del 9.8.2012, per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione le OP presentano i documenti giustificativi concernenti tra l'altro:

- a. I quantitativi commercializzati per ciascun prodotto dall'inizio della campagna;
- b. I quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato distinti per destinazione;

Ciò al fine di determinare, in sede di controllo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e in particolare agli articoli 77 e 79 del Reg. UE n. 543/2011.

- Distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 103 quinquies par. 4 lettera A) e B) del Reg. CE 1234/07

Come prescritto dalla richiamata normativa comunitaria il controllo deve riguardare almeno il 10% delle quantità complessivamente assoggettate al ritiro.

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 108, par. 3, del Reg UE n. 543/2011, l'Organismo di controllo effettua a campione le verifiche sulle operazioni di ritiro.

A norma dell'articolo 108, par.1 del Reg. UE n. 543/2011 l'Organismo di controllo procede ad una verifica in loco in esito alla quale, se non sussistono irregolarità, autorizza l'operazione.

Nei casi in cui l'Organismo di controllo non procede alla verifica in loco, ne informa l'OP a mezzo della stessa notifica pervenuta dall'OP (modello R-2), da trasmettere via fax all'OP richiedente, rilasciando apposita autorizzazione all'operazione di ritiro notificata.

Sarà quindi cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-3A), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla distribuzione gratuita.

Gli enti caritativi ed i soggetti beneficiari autorizzati che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico che potrà essere redatta in conformità all'allegato (modello R-3B).

Il prodotto destinato alla beneficenza è sotto la responsabilità dell'OP fino alla presa in carico dell'Ente Caritativo.

Le lettere di presa in carico costituiscono anch'esse un elemento indispensabile per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP.

Spese di trasporto

Le spese di trasporto saranno riconosciute nella misura prevista dall'allegato XII al Reg. UE n. 543/2011 ed il pagamento sarà subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

- la denominazione degli organismi beneficiari;
- il quantitativo dei prodotti considerati;
- la presa in consegna da parte degli organismi beneficiari e i mezzi di trasporto utilizzati;
- la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Up Conti

Spese di cernita ed imballaggio

Le spese di cernita ed imballaggio sono ammissibili nell'ambito del PO nei limiti dell'importo forfetario stabilito dalla normativa comunitaria per i prodotti confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg. Nel corso delle verifiche in loco, l'Organismo delegato al controllo accerta che l'imballaggio del prodotto destinato alla beneficenza recchi anche le diciture previste dalla normativa comunitaria: "Prodotto destinato alla distribuzione gratuita Reg. UE n. 543/2011" e il logo comunitario. Per queste destinazioni, deve essere garantita l'omogeneità del prodotto per ciascun collo; quest'ultimo, al netto dell'imballaggio, non può superare i 25 kg.

- Realizzazione di biomasse

La responsabilità dell'O.P. per questo tipo di destinazione è limitata fino all'uscita dal centro di ritiro. L'operazione di trasformazione in biogas dei prodotti oggetto di ritiro deve avvenire in impianti riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) e muniti di riconoscimento IAFR (Impianti A Fonte Rinnovabili).

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-4), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla realizzazione di biomasse.

L'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il centro di raccolta dell'OP in occasione di ciascuna operazione di ritiro e al termine rilascia specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello R-4).

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla realizzazione di biomasse che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5A); l'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore.

Sia i buoni di avviamento che le lettere di presa in carico costituiscono elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP.

- Alimentazione animale

Prima di essere avviati all'alimentazione animale, i prodotti ortofrutticoli dovranno essere sottoposti a denaturazioni preliminari, quali la miscelazione del prodotto con foraggi, o l'aspirazione di coloranti non tossici.

L'OP, sulla base della consistenza zootecnica dell'azienda che ne fa richiesta e quindi in funzione della quantità massima annua e di quella mensile di prodotto da destinare all'alimentazione animale, stabilisce il prodotto e le quantità che possono essere consegnati.

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-4), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato all'alimentazione animale.

Qualora non diversamente specificato, il prodotto è da intendersi alla rinfusa. Se, invece, il prodotto viene portato a destinazione in casse o grandi contenitori deve essere specificato il numero dei colli e la denaturazione del prodotto deve avvenire per singolo collo.

L'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il centro di raccolta dell'OP in occasione di ciascuna operazione di ritiro e al termine rilascia specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello R-4).

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.

Ch. Conti

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati all'alimentazione animale che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5B), l'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore. La responsabilità dell'O.P. per questo tipo di destinazione è limitata fino all'uscita dal centro di ritiro.

- Distillazione in alcool

I prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato possono essere destinati alle industrie di distillazione in alcool con gradazione superiore a 80% in volume, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione ai sensi del Reg. (C.E.) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad usi industriali o energetici e non alimentare.

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-4), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla distillazione in alcool.

L'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il centro di raccolta dell'OP in occasione di ciascuna operazione di ritiro e al termine rilascia specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello R-4).

Le aziende di distillazione che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5C), l'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore. La responsabilità dell'O.P. per questo tipo di destinazione è limitata fino all'uscita dal centro di ritiro.

Differenze di peso netto tra la partenza dal centro di ritiro (buono di avviamento) e l'arrivo al luogo di destinazione (presa in carico) saranno ammesse nel limite della differenza pari al 3% del peso netto determinato alla partenza. Per differenze superiori al 3% l'Organismo di controllo delegato provvederà ad informare quest'Organismo Pagatore.

- Trasformazione industriale no-food

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-4), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla trasformazione industriale no-food.

La destinazione alla trasformazione industriale è consentita solo a condizione che l'utilizzatore sia in possesso del riconoscimento ottenuto nell'ambito del no-food energetico (Reg. CE n. 1973/04).

L'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il centro di raccolta dell'OP in occasione di ciascuna operazione di ritiro e al termine rilascia specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello R-4).

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla trasformazione industriale no-food che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-5D), l'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore. La responsabilità dell'O.P. per questo tipo di destinazione è limitata fino all'uscita dal centro di ritiro.

Ch. G. V.

- Biodegradazione o compostaggio

Si ricorda che questa tipologia di destinazione è praticabile unicamente qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle tipologie d'intervento descritte ai precedenti paragrafi. A tal fine è obbligatorio allegare al modello R-2 una relazione a firma del responsabile legale dell'OP che sostenga l'opportunità della scelta. In particolare, la sola biodegradazione è praticabile da parte dell'OP solo se l'utilizzazione avviene su terreni dei propri associati.

Sarà cura dell'OP compilare debitamente l'apposito buono di avviamento (modello R-6), recante le informazioni sul luogo di destinazione del prodotto, sul trasporto nonché i valori quantitativi del prodotto destinato alla biodegradazione o compostaggio.

L'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso la sede o il centro di raccolta dell'OP in occasione di ciascuna operazione di ritiro e al termine rilascia specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello R-6).

La suddetta autorizzazione è altresì subordinata alla messa a disposizione da parte dell'OP della planimetria del terreno ove si intenda biodegradare il prodotto, con l'identificazione dell'appezzamento di terreno e l'indicazione della rete scolante interessata.

Gli utilizzatori finali degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla biodegradazione o compostaggio che ricevono il prodotto rilasceranno una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (R-7A), l'Organismo di controllo effettua a campione il controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base della documentazione prodotta sia dall'OP che dall'azienda utilizzatrice, la presa in carico e l'utilizzazione del prodotto nonché la corretta effettuazione delle operazioni di denaturazione, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore.

Le OP provvedono a garantire che la distribuzione del prodotto sia omogenea, sul terreno dei propri soci e la sua denaturazione avvenga nel più breve tempo possibile (fermo restando le esigenze di valutazione agronomica). La denaturazione deve avvenire al fine di rendere assolutamente non asportabile e non riutilizzabile il prodotto per il consumo fresco.

L'OP deve verificare che la distribuzione sul terreno avvenga in assenza di colture in atto ed in corrispondenza della fase delle lavorazioni principali del terreno, preparatorie alla semina della coltura successiva, nel rispetto delle quantità indicate nella Circolare Agea n. 16 del 17.3.2009, prot. n. 680/UM.

Il produttore agricolo dovrà tener conto dei quantitativi di elementi minerali apportati in relazione alle successive rotazioni colturali.

L'OP verifica, in relazione alla natura dei materiali, che l'interramento venga eseguito nell'arco delle 48 ore successive allo spandimento. Tale limite va comunque inteso come limite massimo ed anticipato ogni qualvolta si paventino rischi di pioggia, di eccessiva presenza d'insetti o sgradevoli odori.

L'OP verifica inoltre che la biodegradazione non sia effettuata nei seguenti casi:

- a) a meno di cinque metri dai canali e fossi di scolo delle acque superficiali. Deve comunque essere evitata ogni forma di percolazione sulla rete idrica di scolo o d'inquinamento delle falde idriche;
- b) in aree immediatamente adiacenti ai centri urbani e alle grandi vie di comunicazione (strade di grande scorrimento e linee ferroviarie);
- c) in aree golenali o comunque soggette a vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;
- d) in caso di pioggia o imminente pioggia;
- e) in terreni già interessati ad altra forma di spandimento di altre sostanze quali ad esempio: liquami zootecnici, pollina, fanghi di depurazione biologica ecc.;

In ogni caso devono essere rispettate eventuali, ulteriori prescrizioni e vincoli previsti dalla vigente normativa per quel terreno.

La destinazione del prodotto non deve comunque provocare alcun impatto ambientale negativo e/o conseguenze fitosanitarie negative nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Reg. UE n. 543/2011 e da quanto approvato in sede nazionale, regionale e/o locale.

De Gatti

L'Organismo preposto al controllo verifica la documentazione in possesso dell'OP prevista dal Reg. UE n. 543/2011 contenente tra l'altro le seguenti indicazioni:

- a. la specie;
- b. il quantitativo di prodotto;
- c. la planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, evidenziando la rete scolante e l'individuazione dell'appezzamento di terreno interessato.

L'Organismo preposto al controllo verifica la presa in carico, e il registro di carico e scarico che l'azienda agricola è tenuta a compilare indicando sia il quantitativo di prodotto biodegradato sia il terreno ove è avvenuta l'operazione.

Controlli sulle misure di prevenzione e gestione della crisi, raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

Con riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione e gestione della crisi relativamente alle operazioni di raccolta prima della maturazione (raccolta verde) o mancata raccolta degli ortofrutticoli attraverso i programmi operativi delle OP, in applicazione al Reg. CE n. 1234/2007, del Reg UE 543/2011 e successive modifiche e della Strategia Nazionale 2009-2013, si riportano di seguito le linee guida alle quali si dovrà attenere l'Organismo incaricato al controllo per l'effettuazione dei controlli nell'ambito della realizzazione di tali misure.

Al sensi degli artt. 103 ter, 103 quater e 103 quinquies del Reg. CE 1234/2007, le OP possono ricevere il sostegno comunitario per la raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli, soltanto se detti interventi sono stati inseriti nel Programma Operativo con evidenza delle rispettive movimentazioni finanziarie nell'ambito del C/C dedicato.

Il Reg. UE n. 701/2012 che modifica il Reg. UE n. 543/2011 definisce comp:

- **Raccolta Verde**, la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo;
- **Mancata Raccolta**, l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

Il sostegno per i prodotti ammissibili alle operazioni di raccolta verde e per mancata raccolta è fissato nell'allegato XI del Reg. n. 543/2011 e successive modifiche e nelle tabelle di cui al capitolo 8 (importi massimi per i ritiri dal mercato e per gli interventi di mancata raccolta e raccolta verde) dell'allegato alla Circolare Ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successivi aggiornamenti.

La compensazione per entrambe le misure viene fissata ad ettaro ed è comprensiva sia del contributo comunitario che di quello dell'Organizzazione dei Produttori, come indicato al par. 4, art. 85, del Reg UE n. 543/2011. I massimali delle rese ad ettaro in funzione del prodotto, sono altresì fissate nelle relative tabelle di cui al capitolo 8 dell'allegato alla Circolare Ministeriale 6152 del 24/12/2008 come successivamente modificato. In cui l'indennità ammissibile per entrambe le misure è stabilita nella misura del 90% del corrispondente massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

I criteri di applicazione per gli interventi inerenti la raccolta verde e la mancata raccolta degli ortofrutticoli sono definiti all'allegato parte D dell'allegato al D.M. n. 4672 del 09.08.2012.

- Notifica preventiva delle operazioni di intervento

Le OP che intendono effettuare la raccolta verde o la mancata raccolta, nelle more dell'opportuna implementazione delle funzionalità presenti al portale SIAN, notificano preventivamente all'Organismo preposto al controllo ogni operazione di intervento con almeno 10 giorni di anticipo.

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'Organismo di controllo a mezzo fax o posta elettronica allegando la comunicazione digitalizzata.

Ch. G. G.

La notifica preventiva deve essere redatta in conformità al modello esemplificativo dell'allegato N-1.

La notifica deve rispettare i criteri di applicazione degli interventi descritti nell'allegato al D.M. n. 4672 del 09.08.2012, di seguito richiamati:

- a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
- b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo definita come parcella (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dalla OP e coltivate sugli appezzamenti dichiarati);
- c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento/varietà) presenta una produzione qualitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 36%;
- d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agricole (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
- e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interrimento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione dell'interfila nel caso di piante da frutto).

L'organismo preposto al controllo effettua una verifica mediante un controllo in loco secondo l'art. 110 del Reg UE n. 543/2011 e il D.M. n. 4672 del 09.08.2012.

La raccolta verde e la mancata raccolta sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali (art. 84, par. 2, del Reg. UE n. 543/2011 come modificato dal regolamento (UE) n. 701/2012).

La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale (art. 85, par. 3, primo comma, del Reg. UE n. 543/2011). Tuttavia nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore ad un mese, è concesso l'aiuto anche se la raccolta normale è già iniziata (caso di raccolta verde) o in cui già parte della produzione commerciale è stata eliminata (caso di mancata raccolta). Nel caso specifico gli importi massimi erogabili compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione dopo l'avvenuta operazione (art. 85, par. 3, secondo comma, del Reg. UE n. 543/2011 come modificato dal regolamento (UE) n. 701/2012).

L'allegato alla Circolare Ministeriale 8152 del 24/12/2008, come da ultimo modificato con circolare Mipaaf n. 5114 del 19.9.2012, stabilisce che tale disposizione, si applica alle specie orticole con varietà a maturazione scalare del prodotto: pomodori, melanzane, cetrioli, zuccoline, peperoni e fragole. In ogni caso, le operazioni di raccolta in verde e mancata raccolta non sono autorizzate dopo l'inizio della penultima settimana del ciclo standard (non sono rilasciate autorizzazioni nelle ultime due settimane del ciclo standard), come definito per ciascuna coltura nel medesimo documento.

La raccolta verde e la mancata raccolta non si applicano allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne nei casi in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese e qualora entrambe le operazioni (raccolta verde e mancata raccolta) possano essere applicate simultaneamente (art. 85, par. 3, quarto comma, del Reg. UE n. 543/2011 come modificato dal regolamento (UE) n. 701/2012).

Sarà cura della OP indicare nella notifica preventiva il metodo di denaturazione in campo che si intende applicare al fine di rendere il prodotto non più idoneo alla commercializzazione come specificato nel precedente punto e).

La scelta del metodo di denaturazione in campo del prodotto deve essere fatta nel rispetto delle discipline ambientali, secondo quanto definito dalle normative regionali inerenti la tutela ambientale; al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario (D.M. n. 4672 del 09.08.2012) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 85, lett. b) del Reg. UE n. 543/2011 e da quanto approvato in sede nazionale, regionale e/o locale. A seguito, infatti, dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 152/1999, di recepimento della Direttiva CEE 91/676 denominata "Direttiva Nitrati", le Regioni e le Province autonome hanno individuato sul proprio territorio le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e hanno predisposto un programma di azione,

Ch. C. 16

definendo divieti ed obblighi, ai fini della tutela e del risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, così come previsto all'art. 19 del Decreto sopra citato.

In base al D.M. n. 4672 del 09.08.2012, l'Organismo di controllo effettua la verifica su tutte le superfici oggetto dell'intervento (raccolta verde e/o mancata raccolta), prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni.

Il controllo riguarderà almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle, titolarità e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato. Tale punto non si applica per le colture che hanno un periodo di raccolta superiore a un mese (per le colture come: melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni, fragole che hanno già subito raccolta normale, tale operazione può essere autorizzata secondo quanto disposto dalla richiamata Circolare Ministeriale);
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

Le notifiche e le comunicazioni costituiscono elementi documentali indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP. L'OP è altresì tenuta a produrre, in sede di controllo, le planimetrie catastali delle superfici oggetto di intervento e la documentazione attestante la titolarità della conduzione di dette superfici.

- Raccolta prima della maturazione (raccolta verde)

In base all'art 84, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 543/2011 come modificato dal regolamento (UE) n. 701/2012, per "raccolta verde" si intende la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo.

In base al D.M. n. 4672 del 09.08.2012, tale intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc.) e a fitopatie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%.

L'organismo preposto al controllo compie diverse verifiche sul terreno ove si intende effettuare l'intervento in base all'art. 110, par. 1 del Reg. UE n. 543/2011:

- prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, per verificare in loco che i prodotti non siano danneggiati e che l'appezzamento sia stato coltivato correttamente.
- Durante e/o dopo la fase di raccolta verde, per controllare che la raccolta sia completa su tutta la superficie dichiarata e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.

L'organismo preposto al controllo effettua più accessi: il primo in prossimità della raccolta al fine di rilasciare o meno l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento (modello N-2A) e il secondo a seguito della raccolta ed alla successiva denaturazione del prodotto, al termine della quale rilascia la notifica finale (modello N-2B). Qualora l'estensione delle superfici lo consenta, tali verifiche potranno essere condotte anche nella stessa giornata.

Nel caso l'OP risulti non aver adempiuto i propri obblighi, descritti nell'art 121, par. 1 del Reg. UE n. 543/2011, sarà tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati.

Nel caso in cui non possa essere effettuato un controllo in loco per cause imputabili all'organizzazione di produttori, a un socio o a un suo rappresentante, le domande di aiuto sono respinte per la parte di spesa corrispondente in base all'art. 122 del Reg. UE n. 543/2011.

- Mancata Raccolta

L'art. 1, paragrafo (3), terzo capoverso, del Reg. UE n. 701/2012, definisce la "mancata raccolta" come l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato

0. 64

ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

In base al DM 5463 del 03.08.2011, tale intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc.) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%.

Al momento della notifica preventiva presentata dall'OP la coltivazione deve essere nella fase di maturazione, pronta per essere raccolta. La denaturazione deve essere effettuata, previa autorizzazione rilasciata dall'Organismo di controllo, lo stesso giorno in cui è rilasciata l'autorizzazione o al più tardi deve iniziare nelle 24 ore successive. Le operazioni di denaturazione, salvo eccezioni concordate con l'Organismo di controllo, devono proseguire sino al loro completamento senza interruzione.

Prima di un'operazioni di mancata raccolta, l'Organismo preposto al controllo verifica mediante un controllo in loco:

- l'identità delle parcelle, titolarità e loro estensione;
- che la superficie sia stata coltivata correttamente;
- che non abbia avuto luogo una raccolta parziale. Tale punto non si applica per le colture che hanno un periodo di raccolta superiore a un mese (per le colture come: melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni, fragole che hanno già subito asportazione della produzione commerciale, tale operazione può essere autorizzata secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 5114 del 19/09/2012);
- che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile,

rilasciando la specifica autorizzazione all'esecuzione dell'intervento con il modello N-3A.

L'Organismo preposto al controllo si assicura successivamente che la produzione venga denaturata correttamente, garantendo mediante uno o più sopralluoghi durante le operazioni di denaturazione, che non si proceda alla raccolta e rilasciando, al loro completamento, la notifica finale con il modello N-3B.

Nel caso l'OP risulti non aver adempiuto ai propri obblighi, in base a quanto descritto nell'art. 121, par. 2 del Reg. UE n. 543/2011, sarà tenuta a versare una penale pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. La penale si aggiunge a un'eventuale riduzione dei pagamenti a norma dell'art. 117 del Reg. UE n. 543/2011.

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

L'articolo 109 del Reg. UE n. 543/2011 prevede che nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 106 del medesimo regolamento (Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi) gli Stati membri procedano a controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro.

Il richiamato articolo 106 definisce le finalità del controllo delle domande di aiuto. Nell'ambito di tale verifica, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare - tra l'altro - l'osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.

Pertanto, i controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro, devono essere svolti nell'ambito dei controlli sulla rendicontazione.

- Criteri generali per l'estrazione del campione

Gli Stati membri stabiliscono criteri per analizzare e valutare il rischio che una determinata organizzazione di produttori abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla normativa. Tali criteri tengono conto, tra l'altro, delle risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. Sulla base di detti criteri gli Stati membri definiscono, per ciascuna organizzazione di produttori, una frequenza minima dei controlli di secondo livello.

A questi fini si individuano i criteri di massima ai quali gli organismi delegati al controllo dovranno attenersi per definire la frequenza minima del controllo e le operazioni da assoggettare a verifica di secondo livello.

Ch. Conti

Considerate le diverse realtà regionali in cui operano le OP riconosciute, la determinazione del campione deve essere effettuata dagli Organismi delegati al controllo da Agea sulla base delle condizioni e dei criteri di rischio seguenti.

I controlli sono eseguiti presso le organizzazioni di produttori interessate e i destinatari dei prodotti ritirati. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.

Condizioni:

1. il controllo di secondo livello deve essere assicurato per la totalità delle organizzazioni riconosciute che hanno effettuato ritiri nell'anno considerato, prima del versamento dell'aiuto o del saldo relativo;
2. deve essere garantito - con riferimento alle domande presentate dalle OP aventi sede legale nelle Regioni interessate - il controllo di almeno il 5% dei volumi totali di prodotto ritirato. Concorrono, al raggiungimento della percentuale minima di controllo, le verifiche eseguite presso i destinatari in occasione dei ritiri effettuati dalla OP (nel caso di ritiri destinati alla realizzazione delle biomasse, all'alimentazione animale, alla distillazione in alcool, alla trasformazione industriale no-food, alla biodegradazione o compostaggio).

Criteri di rischio:

L'analisi - con esclusione delle operazioni già oggetto di verifica di cui al precedente punto 2. delle condizioni - si fonda, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 109 del Reg. UE n. 643/2011, sui seguenti elementi:

- A) volumi di prodotto ritirati;
- B) frequenza dei ritiri;
- C) destinazione dei prodotti ritirati;
- D) operazioni di ritiro non assoggettate a controllo di primo livello; infatti, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione; nei casi in cui l'Organismo di controllo non procede alla verifica in loco, come previsto dal Manuale delle attività delegate di Agea, ne informa l'OP a mezzo della stessa notifica pervenuta dall'OP (modello R-2), a mezzo della quale l'Organismo delegato rilascia apposita autorizzazione all'operazione di ritiro notificata;
- E) risultanze dei controlli di primo livello: possono, infatti, essere emerse talune criticità nel corso di controlli di primo livello eseguiti - in conformità all'art. 109, parr. 2 e 3 del Reg. UE n. 643/2011 - in occasione delle operazioni di ritiro per l'anno considerato;
- F) risultanze dei controlli di secondo livello effettuati per le annualità precedenti a quella considerata;

In base all'esperienza maturata dagli Organismi delegati al controllo, potranno altresì essere individuati ulteriori criteri di selezione che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

- F) OP di recente riconoscimento;
- G) la presenza di una base produttiva a significativo carattere interregionale;
- H) il grado di specializzazione della OP.

- Campionamento

L'Organismo delegato al controllo procederà, quindi, sulla base dei criteri generali sopra esposti, a definire il campione da assoggettare a controllo con riferimento all'annualità considerata.

La base di campionamento dovrà essere costituita dall'elenco delle operazioni di ritiro realizzate dalla OP nell'anno considerato e oggetto di domanda di aiuto e di rendicontazione. Detto elenco, distinto per ciascuna OP che ha effettuato le operazioni di ritiro, potrà essere organizzato secondo criteri di analiticità dettati dalle informazioni inerenti i ritiri detenute dagli Organismi delegati al controllo. A titolo esplicativo, si riporta di seguito una esemplificazione di detto elenco:

Ch. Conti

Progr.	Identificativo del Buono di avviamento	Identificativo della Comunicazione preventiva	DESTINAZIONE	PRODOTTO	Q.TA' da Buono di Avviamento (Tonn)	DESTINATARIO	Controllo in loco destinatario (codice verbale)

A riguardo si ricorda che:

- a) con la Comunicazione Preventiva delle operazioni di ritiro (modello R-2), la OP notifica all'Organismo delegato al controllo, il ritiro dal mercato del prodotto, la sua destinazione e la quantità; deve essere inviata tramite fax all'Organismo delegato al controllo. In merito alla distribuzione gratuita, nel caso non sia effettuata la verifica in loco da parte dell'Organismo delegato al controllo, viene rilasciata da quest'ultimo l'autorizzazione all'operazione tramite lo stesso modello R-2, compilato nella sua parte finale;
- b) Il Buono di avviamento alla distribuzione gratuita (modello R-3A), il Buono di avviamento per Prodotto alla Rinfusa (modello R-4) ed il Buono di avviamento per Compostaggio o Biodegradazione (modello R-6) permettono all'OP di trasferire il prodotto al destinatario. Il Buono deve essere compilato al termine del caricamento del veicolo trasportatore, e deve riportare un proprio numero identificativo, la data, l'indirizzo del destinatario, il tipo di prodotto ed il peso. A ciascun modello (R-3A, R-4 e R-6) corrisponde un unico destinatario ed un unico veicolo di trasporto.

La definizione del campione dovrà risultare da atto formale, specificando per ciascuna O.P., i criteri che ne hanno determinato la selezione secondo la classificazione dei criteri sopra esposta. Il campionamento di un'operazione di ritiro potrà essere ascritta a più criteri. A questi fini è stato predisposto un modello (in allegato) per una sintetica esposizione degli esiti del campionamento da conservare agli atti, e eventualmente da allegare alle determinazioni di competenza.

Si sottolinea che qualora dai controlli di secondo livello emergano irregolarità di rilievo, l'Organismo delegato al controllo deve procedere all'effettuazione di controlli supplementari nel corso delle verifiche di rendicontazione ed aumentare la percentuale dei quantitativi ritirati da controllare.

Le operazioni di ritiro così campionate formeranno oggetto, nel corso dei controlli di rendicontazione di cui all'articolo 108 del Reg. UE n. 543/2011, alle verifiche presso la OP e presso i destinatari dei controlli di secondo livello in conformità all'art. 109 del medesimo regolamento. Si evidenzia nuovamente che, qualora al campione concorrano i controlli effettuati in corso di annualità presso i destinatari, per quest'ultimi dovrà essere effettuato il solo controllo presso la OP.

- Controlli di secondo livello presso la OP

Preliminarmente va detto che il controllo amministrativo che si esegue in sede di rendicontazione riguarda il 100% delle operazioni di ritiro. Nel Manuale delle attività delegate di Agea si ribadisce che gli elementi indispensabili per la giustificazione delle spese nel piano operativo dell'OP sono rappresentati da:

- Comunicazione iniziale,
- Comunicazione Preventiva delle Operazioni di ritiro (modello R-2),
- Buono di avviamento alla distribuzione gratuita (modello R-3A), il Buono di avviamento per Prodotto alla Rinfusa (modello R-4) ed il Buono di avviamento per Compostaggio o Biodegradazione (modello R-6),
- Presa in carico, che differisce in base alla destinazione del prodotto (modelli R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-5E R-7A),
- I quantitativi commercializzati per ciascun prodotto dall'inizio della campagna,
- I quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato distinti per destinazione.

Per dare completezza ai controlli di che trattasi e, più in generale, alle verifiche sulle operazioni di ritiro sono stati predisposti alcuni prospetti (schede A e B) costituenti un'integrazione del verbale di controllo amministrativo e contabile di rendicontazione a mezzo dei quali tracciare il controllo e fornire gli esiti delle verifiche.

In relazione alle operazioni di ritiro vanno prima di tutto verificate le condizioni di cui all'articolo 77 del Reg. UE n. 543/2011, relativamente al calcolo della Media triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, e all'art. 79 par. 2, relativamente alla verifica circa il rispetto della condizione di cui all'art. 77 per i ritiri con esclusione della distribuzione gratuita.

Ch. C. G.

Il citato articolo 77 prevede un limite del 5 % del volume della produzione commercializzata per i ritiri ex articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e cioè per i ritiri dal mercato degli ortofruttili smaltiti per distribuzione gratuita. Per determinare il rispetto di detto limite percentuale (in volume) è necessario determinare la media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.

Il Reg. UE n. 543/2011 prescrive, all'art. 109, par. 4, per le OP che effettuano operazioni di ritiro, la tenuta di una contabilità di magazzino e di una contabilità finanziaria, distinta, per ciascun prodotto ritirato, dei movimenti espressi in volume con riferimento alla produzione conferita dai soci, delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, con una ripartizione tra i prodotti condizionati per il mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione) e dei prodotti ritirati dal mercato.

Scheda A - bilancio delle operazioni di ritiro per distribuzione gratuita

La scheda A è lo strumento di verbalizzazione per fornire evidenza circa il rispetto o meno del limite percentuale fissato dalla normativa comunitaria, relativamente ai prodotti che la OP nel corso dell'annualità ha inviato alla distribuzione gratuita. Sulla base dei volumi commercializzati nei tre anni precedenti, rilevabili dalla contabilità di magazzino della OP, e dei volumi (distinti per prodotto) destinati alla distribuzione gratuita, rilevabili dall'esame delle comunicazioni preventive, dei buoni di avvio e dalle prese in consegna, è possibile determinare il valore percentuale dei volumi ritirati nell'annualità di riferimento rispetto alla media aritmetica dei volumi complessivi commercializzati nel triennio precedente.

Diversamente, la scheda A (in allegato), da utilizzare per i ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, è organizzata per singolo prodotto, in quanto, conformemente a quanto stabilito al par. 2 dell'art. 79, il limite dei ritiri dal mercato è fissato al 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. La scheda di che trattasi aggrega i dati per prodotto e - ove facilmente rilevabile dalla contabilità di magazzino della OP - per mese di ritiro.

Per avvalorare i dati quantitativi dei prodotti commercializzati si deve procedere ad una verifica campionaria della contabilità finanziaria della OP, riscontrando direttamente dalle fatture di vendita le quantità commercializzate di un dato prodotto. E' sufficiente, a questi fini, prendere a riferimento una delle tre annualità e riscontrare per uno o più prodotti, i cui volumi commercializzati nell'anno siano rappresentativi di almeno il 5% dei volumi complessivamente commercializzati, direttamente dalle fatture di vendita la corrispondenza dei quantitativi dichiarati dalla OP per quel dato prodotto.

Si precisa che il superamento dei limiti quantitativi sopra menzionati comporta il riconoscimento dell'aiuto solo nel rispetto di detti limiti.

Scheda B - Analisi campione

La scheda B (in allegato) è lo strumento di verbalizzazione per fornire evidenza circa le verifiche di secondo livello eseguite in conformità all'art. 109, par. 3, del Reg. UE n. 543/2011. Nel prospetto in parola vanno inserite le operazioni di ritiro campionate (distintamente tra ritiri per distribuzione gratuita e ritiri con altre destinazioni), secondo i criteri indicati nell'apposito paragrafo. Per le operazioni campionate, ove non già effettuato, si procederà anche al controllo presso il destinatario della merce.

I dati e le informazioni contenute nei buoni di avviamento selezionati (Modello R-3A, Modello R-4 e Modello R-6) devono essere coerenti e corrispondenti con le informazioni desunte dalle notifiche preventive (Modello R-2); alla stessa stregua, i dati e le informazioni contenute nelle prese in consegna (Modello R-3B, Modello R-5A, Modello R-5B, Modello R-5C, Modello R-5D e Modello R-7A) dovranno essere coerenti e corrispondenti con le informazioni contenute nei Buoni di avviamento (Modello R-3A, Modello R-4 e Modello R-6).

Nella colonna (c) del prospetto verrà evidenziata la rappresentatività in percentuale del campione sottoposto a controllo di secondo livello.

U. B.

- Controlli di secondo livello presso i destinatari

Come già detto, l'art. 109 del Reg. UE n. 543/2011, prevede che vengano svolti controlli anche sui destinatari dei prodotti ritirati. In particolare, al paragrafo 5 del richiamato articolo, si stabilisce che i controlli sulla destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 4, lettera a), comprendano in particolare:

- a) un controllo a campione della contabilità specifica che deve essere tenuta dal destinatario e, se necessario, della sua corrispondenza con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale; e
- b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.

A norma dell'art. 83, i destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si impegnano a:

- I. tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;
- II. sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- III. presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

- I. tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se gli Stati membri lo ritengono opportuno benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;
- II. sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione e
- III. non percepire aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Pertanto, il controllo presso il destinatario è finalizzato a verificare la destinazione finale del prodotto e il suo utilizzo nel rispetto delle altre condizioni imposte dalla norma.

La verbalizzazione e la trascrizione dell'esito del controllo effettuato presso il destinatario deve essere effettuata, qualora trattasi di ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, sui modelli di presa in carico già allegati al Manuale AGEA delle attività delegate (Modd. R-5A, R-5B, R-5C, R-5D e R-7A). Qualora il controllo non sia avvenuto contestualmente all'operazione di ritiro, il funzionario incaricato provvederà a reperire copia della presa in carico relativa al ritiro campionato e – una volta effettuati i necessari riscontri – a trascriverne l'esito e la data del controllo.

Nel caso, invece, di ritiri destinati alla distribuzione gratuita, la verbalizzazione e la trascrizione dell'esito del controllo effettuato presso il destinatario deve essere effettuata sul modello in allegato (Modello R-8A). È necessario, a questi fini, che i funzionari controllori dispongano preventivamente dei buoni di avviamento recanti l'indicazione del destinatario e la corrispondente presa in consegna. La verifica in specie è finalizzata a controllare l'avvenuta corretta distribuzione del prodotto alle persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza ai sensi dell'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 lettere a) e b) del Reg. (CE) 1234/07.

- Check-list

Infine, completata la trascrizione degli esiti dei controlli nelle schede A e B, verrà compilata l'allegata check-list controlli delle operazioni di ritiro, che costituirà anch'essa parte integrante del verbale di controllo di rendicontazione finale.

lo G&F

Progr.	Identificativo del Buono di avviamento	Identificativo della Comunicazione preventiva	DESTINAZIONE	PRODOTTO	Q.TA' de Buono di Avviamento (foris)	DESTINATARIO	Controllo in loco destinatario (codice verbale)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
36							

No Conty

OP

Cod. IT

Cod. Verb.

Programma Operativo

Annualità

Scheda A - bilancio delle operazioni di ritiro con esclusione della distribuzione gratuita

Controlli in conformità all'art. 106 e 108 del Reg. UE n. 543/2011

I dati riportati nel prospetto seguente rappresentano il risultato dei conteggi effettuati in conformità dell'art. 79, par. 2, del Reg. UE n. 543/2011.

RIEPILOGO ANNUALE PER PRODOTTO DEI RITIRI CON ESCLUSIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA - dati espressi in Tons

Prodotto	Totale Prodotto ritirato (Tons)												Anno	Anno	Anno	Totale prodotto commercializzato (Tons)	Totale prodotto commercializzato (Tons)	Totale prodotto commercializzato (Tons)	EI = Realizzazione Biomasse (Sedimentati), AA = Alimentazione Animale, DA = Destinazione in alcool, TI = Trasformazione Industriale No Food, CB = Compostaggio e Biodegradazione.		
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic								Totale	
Destinazione:													AA	DA	TI	CB					
Generale																					
Febrato																					
Marzo																					
Aprile																					
Maggio																					
Giugno																					
Luglio																					
Agosto																					
Settembre																					
Ottobre																					
Novembre																					
Dicembre																					
Totale Tons																					

Reporto tra il prodotto ritirato / media triennale del prodotto commercializzato della Organizzazione

SD/MI

TIMBO O PRATICA SULLA RAPPRESENTANZA

IL LUOGO E CONTATTO

Ho Carlo

- I dati e le informazioni contenute nella tabella Scheda B riguardano le sole operazioni di ritiro selezionatis ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Reg. UE n. 543/2011.
- (a) Identificativo del Buono di avviamento (Mod. R-3A); qualora il S. d.A. non reati un identificativo univoco, è opportuno indicare la data Prodotto
- (b) Destinazione: Soggetti indicati all'art. 108 multiples, par. 4, lett. a) e b); OB-Opera di beneficenza, EC-Ente ecclesiastico, SC-Scuola, JP=Istituto di pena, CO-Colonia, OS-Orfanotrofio, CZ-Cospizio
- (c) Quantità netta del prodotto ritirato desunta da: contabilità di magazzino, Buono di avviamento (Mod. R-3A), Presa in consegna (Mod. R-3B),
- (d) Esito del controllo (positivo o negativo) in funzione del risultato delle verifiche di cui alla check-list allegata
- (e) Valore in Euro calcolato sulla base dei massimali di scorte di cui all'allegato XI del Reg. UE n. 543/2011 e all'allegato al DM n. 10388 del 20.12.2010
- (f) Valore delle spese di trasporto calcolate sulla base degli importi forfettari fissati all'allegato XII (art. 81, par. 1, del Reg. UE n. 543/2011)
- (g) Valore delle spese di cambio e imballaggio calcolate sulla base dei tassi forfettari fissati all'allegato XII, parte A (art. 82, par. 1, del Reg. UE n. 543/2011)
- (h) Valore calcolato: (f) + (g) + (h)
- (i) Valore rimborsato della CP
- (l) Indicare SI o NO in funzione della realizzazione o meno di controlli presso il destinatario
- (m) Indicare il codice / numero identificativo del verbale di controllo di cui al punto precedente
- (n) Esito del controllo (positivo o negativo) in funzione del risultato delle verifiche di cui al punto precedente
- (o) Percentuale di controllo (rapporto tra la quantità totale ritirata e la quantità totale rifiutata dalla CP) valore totale riportato nella scheda A) nel rispetto del valore minimo stabilito all'art. 108, par. 3, del Reg. UE n. 543/2011.

U. C. M.

Cod. Verb.

Cod. IT

Programma Operativo

Annualità

Scheda B
Controlli di secondo livello in conformità all'art. 106, par. 3, del Reg. UE n. 549/2011
RIEPILOGO ANNUALE DEI RITIRI CON ESCLUSIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA

(a)	(b) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. a) e d) del Reg. UE n. 549/2011		(c) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(d) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(e) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(f) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(g) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(h) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(i) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		(j) Controllo ex art. 109, par. 2, lett. d) del Reg. UE n. 549/2011		Nota (eventuali)										
	Prodotto	Dest.	Prodotto Netto (x 100 kg)	Esito del controllo (POS/NES)	Euro Prodotto (€)	Ricavo Netto (-€)	Importo totale (€)	Importo Rendicontato (€)	Controllo designato (SI/NO)	Cod. / N° Verbale	Esito del controllo (POS/NES)	% Art. 109, par. 3 Reg. 549/11																	
Totale Prodotti ritirati (*)													99%																

(*) Indicare il totale dei prodotti ritirati (in volume) con esclusione di quelli accedi alla distribuzione gratuita
 CASINO e RISTORANTE

ESCLUSO IL CONTROLLO

Handwritten signature

I dati e le informazioni contenute nella tabella Scheda B riguardano le sole operazioni di rifiuto selezionate ai sensi dell'art. 109, par. 3, del Reg. UE n. 543/2011.

Identificativo del Buono di avviamento (Mod. R-3A); qualora il B, di A, non rechi un identificativo univoco, è opportuno indicarne la data

(a) Prodotto

(b) Destinazione: BI = Realizzazione Biomassa (Biogas); AA = Alimento per Animali; DA = Distillazione in alcool; TI = Trasformazione Industriale No Food; CB = Compostaggio e Biodegradazione.

(c) Quantità netta del prodotto rifratto assunta (a) con capacità di magazzinamento (Mod. R-3A). Pressa in consegna (Mod. R-3B).

(d) Esito del controllo (positivo o negativo) in funzione del risultato della verifica di cui alla circoscrizione allegata

(e) Valore in Euro calcolato sulla base del massimale di sostegno di cui all'allegato XI del Reg. UE n. 543/2011 e all'allegato al DM n. 10866 del 20.12.2010

(f) Valore in Euro calcolato sulla base del massimale di sostegno di cui all'allegato XI del Reg. UE n. 543/2011 e all'allegato al DM n. 10866 del 20.12.2010

(g) Valore calcolato: (f) - (e)

(h) Valore rinfiduciatario della OP

(i) Indicare SI o NO in funzione della realizzazione o meno di controlli presso il destinatario

(l) Indicare il codice / numero identificativo del verbale di controllo di cui al punto precedente

(m) Esito del controllo (positivo o negativo) in funzione del risultato della verifica di cui al punto precedente

(n) Percentuale di controllo (valore calcolato come rapporto tra la quantità oggetto di controllo e la quantità totale ritirata dalla OP (valore totale riportato nella scheda A)) nel rispetto del valore minimo stabilito all'art. 109, par. 3, del

Reg. UE n. 543/2011.

U-6-6

OP		Cod IT	
Programma Operativo		Annualità	
		Cod. Verb.	

Check-list controlli operazioni di ritiro
Controlli in conformità all'art. 106 e 109 del Reg. UE n. 543/2011

CHECK DI CONTROLLO - RIEPILOGO ANNUALE DEI RITIRI

Al fine di determinare la corrispondenza delle quantità di prodotto oggetto di ritiro, e l'ammissibilità della spesa rendicontata, è stata presa visione della seguente documentazione:

	SI / NO / NP
Comunicazione iniziale contante:	
1	Elenco dei prodotti che si intendono ritirare (Modello R-1A) con i relativi quantitativi espressi in tonnellate
2	Elenco dei centri di ritiro nei quali si intende operare (Modello R-1B) con loro ubicazione e indicazione dei recapiti e del nominativo del referente del centro
3	Elenco nominativo dei tecnici dell'OP che assicurerà la conformità delle operazioni di ritiro (Modello R-1C) e dichiarazioni di conoscenza e applicazione delle norme di conformità per ogni prodotto
4	Notifiche preventive (e loro eventuali variazioni) delle operazioni di ritiro (Modello R-2) oggetto di rendicontazione
5	Buoni di avviamento
6	I dati e le informazioni contenute nei relativi buoni di avviamento (Modello R-3A, Modello R-4 e Modello R-6) sono coerenti e corrispondenti con le informazioni contenute nelle notifiche preventive (Modello R-2)?
Presse in consegna:	
7	I dati e le informazioni contenute nelle presse in consegna (Modello R-3B, Modello R-6A, Modello, R-5B, Modello R-6C, Modello R-5D e Modello R-7A) sono coerenti e corrispondenti con le informazioni contenute nei Buoni di avviamento (Modello R-3A, Modello R-4 e Modello R-6)?
8	A norma dell'art. 109, par. 4, Reg. UE n. 543/2011, La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria tenute dalla Organizzazione distingue - per ciascun prodotto ritirato - i movimenti espressi in volume?
9	A norma dell'art. 81, par. 2, Reg. UE n. 543/2011, in caso di pagamento delle spese di trasporto per la distribuzione gratuita, quest'ultima sono supportate dai nomi delle organizzazioni beneficiarie, dal quantitativo dei prodotti oggetto di ritiro, dalla presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e dai mezzi di trasporto utilizzati e la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna?
10	A norma dell'art. 82, par. 2, Reg. UE n. 543/2011, in caso di pagamento delle spese di smita e imballaggio per la distribuzione gratuita, quest'ultima sono supportate dai nomi delle organizzazioni beneficiarie, dal quantitativo dei prodotti oggetto di ritiro, dalla presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie con indicazione delle modalità di presentazione?

A. Colli

CP

Programma Operativo

Cod. IT

Annullata

Cod. Verb.

Check-list controlli operazioni di ritiro

Controlli in conformità all'art. 106 e 109 del Reg. UE n. 543/2011

CHECK DI CONTROLLO - RIEPILOGO ANNUALE DEI RITIRI

11	A norma dell'art. 77, par. 1, del Reg. UE n. 543/2011, è stato rispettato il limite del 5% del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 103 quinquies, par. 4, del Reg. CE n. 1234/2007, con riferimento ai ritiri di mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita?
12	A norma dell'art. 79, par. 2, del Reg. UE n. 543/2011, è stato rispettato il limite del 5% del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto non includendovi i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 103 quinquies, par. 4, del Reg. CE n. 1234/2007, con riferimento quindi ai ritiri di mercato di prodotti esclusi quelli destinati alla distribuzione gratuita?
13	A norma dell'art. 109, par. 3, Reg. UE n. 543/2011, sono stati eseguiti presso le organizzazioni di produttori e presso i destinatari i controlli di secondo livello di almeno il 5% del quantitativi ritirati dall'organizzazione?

Note:

TIMBRO e FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

IL NUCLEO DI CONTROLLO

di G. G. G.

ANNUALITA' ESECUTIVA


DENOMINAZIONE OP

cod IT

1 INSERIRE NUMERI PROGRESSIVI DA SORTEGGIARE

DATA SORTEGGIO





Allegato 4)

**VERBALE DI ESTRAZIONE A CAMPIONE, MEDIANTE SORTEGGIO DEI
RITIRI COMUNICATI DALLA O.P. AI SENSI DELLA CIRCOLARE AGEA
465/2013.**

I sottoscritti ,funzionari del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Produzioni Vegetali e
Silvicoltura Produttiva;

VISTO Il manuale Agea - Organismo pagatore Ufficio Monocratico N.
UMU.2013.0465 del 18/03/2013, riguardante i controlli di II livello sulle
operazioni di ritiro;

VISTA la Circolare del _____ del Dirigente dell'Ufficio Produzioni
Vegetali e S.P. di integrazione al manuale di cui sopra;

CONSIDERATO che nel corso del _____ la OP _____
ha effettuato operazioni di ritiro dal mercato per _____ quintali;


TENUTO CONTO che tutte le operazioni di ritiro hanno avuto come
destinazione finale _____;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di ritiro effettuate dalla OP
_____ e riportate nell'allegato 1) alla circolare
dirigenziale, sono/ non sono state assoggettate a controllo di 1° livello;

TUTTO CIO' PREMESSO,

I funzionari su menzionati hanno proceduto all'estrazione a campione
mediante sorteggio con le modalità di cui alla Circolare Dirigenziale sopra
citata.

A conclusione delle operazioni di cui sopra risulta/no estratto/i il/i n°
_____ a cui corrisponde il/i destinatario/i



Si procede pertanto a riportare nel prospetto estrazione a campione i buoni di
avviamento facenti capo al Destinatario/i

Ad operazione avvenuta si rileva che il volume oggetto di controllo è di
_____ tons pari al _____% del totale del volume ritirato.

NOTE:

Data

I funzionari verbalizzanti

.....

.....

VISTO
IL DIRIGENTE



Allegato 4)

**VERBALE DI ESTRAZIONE A CAMPIONE, MEDIANTE SORTEGGIO DEI
RITIRI COMUNICATI DALLA O.P. AI SENSI DELLA CIRCOLARE AGEA
465/2013.**

I sottoscritti ,funzionari del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Produzioni Vegetali e
Silvicoltura Produttiva;

VISTO Il manuale Agea - Organismo pagatore Ufficio Monocratico N.
UMU.2013.0465 del 18/03/2013, riguardante i controlli di II livello sulle
operazioni di ritiro;

VISTA la Circolare del _____ del Dirigente dell'Ufficio Produzioni
Vegetali e S.P. di integrazione al manuale di cui sopra;

CONSIDERATO che nel corso del _____ la OP _____
ha effettuato operazioni di ritiro dal mercato per _____ quintali;


TENUTO CONTO che tutte le operazioni di ritiro hanno avuto come
destinazione finale _____;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di ritiro effettuate dalla OP
_____ e riportate nell'allegato 1) alla circolare
dirigenziale, sono/ non sono state assoggettate a controllo di 1° livello;

TUTTO CIO' PREMESSO,

I funzionari su menzionati hanno proceduto all'estrazione a campione
mediante sorteggio con le modalità di cui alla Circolare Dirigenziale sopra
citata.

A conclusione delle operazioni di cui sopra risulta/no estratto/i il/i n°
_____ a cui corrisponde il/i destinatario/i



Si procede pertanto a riportare nel prospetto estrazione a campione i buoni di
avviamento facenti capo al Destinatario/i

Ad operazione avvenuta si rileva che il volume oggetto di controllo è di _____ tons pari al _____ % del totale del volume ritirato.

NOTE:

Data

I funzionari verbalizzanti

.....

.....

VISTO

IL DIRIGENTE